



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Quando una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con ricorso per cassazione?

È opportuno richiamare il principio secondo cui in tema di impugnazioni, il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell'impugnante. Dalla suddetta massima si ricava la regola di diritto che una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest'ultimo venga proposto: prima che sia intervenuta la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato; entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di appello.

NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. 11308/2011.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.3.2022, n. 9472

...*omissis*...

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 19.05.16, l'avv. S.A.F., assumendo di aver espletato plurime attività professionali quale difensore di C.T., C.W. e TGW s.r.l., chiese la loro condanna al pagamento dei relativi compensi, ciascuno per quanto di sua spettanza.
2. In data 22.11.16 il Tribunale di Monza, pronunciando in composizione collegiale un provvedimento intestato "ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 e art. 702 ter c.p.c.", ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo fondate le eccezioni di prescrizione presuntiva sollevate dai convenuti in relazione ad alcuni dei crediti azionati dal professionista.
3. Gli originari convenuti hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2016 (pag. 2, rigo 1 cpv. dello "svolgimento del processo" della sentenza della Corte d'appello). L'attore-appellato ha svolto appello incidentale.
4. Con sentenza n. 2928/2017 del 26.06.17, previamente stimolato il contraddittorio sul punto, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, rigettando sia la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione - sollevata dall'appellato-appellante incidentale - (pag. 3, ult. cpv. sentenza); sia l'argomento secondo cui l'ordinanza gravata, sarebbe stata appellabile per aver liquidato anche prestazioni stragiudiziali e prestazioni svolte nel giudizio penale. A quest'ultimo riguardo la corte ambrosiana argomenta che l'errore compiuto dal tribunale trattando nelle forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche domande relative alla liquidazione di compensi per attività stragiudiziali o giudiziali in materia penale avrebbe dovuto essere censurato mediante ricorso per cassazione, trattandosi comunque di impugnare un'ordinanza intitolata "ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14", emessa all'esito di un giudizio svoltosi nelle forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, collegialmente (pag. 4, 1 cpv. sentenza).
5. L'avv. S.A.F. propone, nel medesimo atto notificato il 05.09.17, due ricorsi per cassazione; l'uno, avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza, affidato a tre motivi (quello di cui alle pagg. 9-11, non accompagnato da rubrica; quello di cui alla lett. "b" del ricorso; quello di cui alla lett. "c" del ricorso); l'altro, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, affidato ad un motivo (lett. "d" del ricorso, non accompagnato da rubrica).
6. C.T., C.W. e TGW s.r.l. hanno depositato un "atto di costituzione il ricorso per Cassazione", non notificato al ricorrente, contenente repliche alle argomentazioni svolte nel ricorso.
7. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 4 novembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie.
- 8.1 Col primo motivo avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, nonché la violazione dell'art. 2959 c.c., "perché nel valutare le prove documentali e le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione di parte avversa non ha tenuto conto del fatto che parte avversa, non avendo mai affermato di aver saldato le parcelle dell'avv. S.A.F. e relative ai procedimenti di cui al ricorso, e sostenendo che non le sono state inviate delle richieste dettagliate e neppure i solleciti, e non avendo mai affermato di avere pagato, ha ammesso di non averlo tacitato; conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto rigettare "tout court" l'eccezione di prescrizione presuntiva come per legge? A nostro avviso non avrebbe dovuto farlo" (pag. 9, p. 1 del ricorso per cassazione).
- 8.2 Col secondo motivo avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2957 c.c., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato decorsa la prescrizione presuntiva in ordine a taluni crediti vantati dal ricorrente, non essendo invece spirato il relativo termine.

8.3 Col terzo motivo di ricorso avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Egli sostiene che "il tribunale di Monza al quale è stata richiesta una pronuncia ex art. 702 bis c.p.c., non avrebbe potuto emettere l'ordinanza anche D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, rendendo l'ordinanza non impugnabile ma solo ricorribile per Cassazione. A nostro avviso è incorsa in ultrapetizione in quanto si è pronunciata oltre la domanda proposta. Così facendo non vi è corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato" (pag. 12, trascrizione integrale del motivo "c").

9. Con l'unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, il ricorrente afferma: "La Corte di Appello di Milano dichiarando improcedibile l'appello senza procedere ad un riesame degli errori di valutazione delle prove ed omissioni commessi dal primo giudice è incorsa in violazione o falsa applicazione della legge. Ciò rende anche la sentenza della Corte di Appello di Milano ricorribile per Cassazione ex art. c.p.c., nn. 3 e 5" (pag. 12, trascrizione integrale del motivo sub lett. "d").

10. Il Collegio rileva come debbano essere partitamente giudicati il ricorso per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza e quello avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano.

11. Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza è inammissibile.

11.1. Al riguardo, è opportuno richiamare preliminarmente il principio, espresso da questa Corte con la sentenza n. 11308/2011, alla cui stregua "in tema di impugnazioni, il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell'impugnante".

11.2. Dalla suddetta massima si ricava la regola di diritto che una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest'ultimo venga proposto: a) prima che sia intervenuta la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato; b) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di appello.

11.3. Il presente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza del 22 novembre 2016 è dunque inammissibile per essere stato proposto dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avvocato S. contro tale ordinanza e, dunque, dopo la consumazione del potere d'impugnazione dell'odierno ricorrente.

11.4. Può aggiungersi, ad abundantiam, che il presente ricorso per cassazione è comunque inammissibile perché tardivo, in quanto è stato notificato (a mezzo PEC, in data 5 settembre 2017) dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla data (20 dicembre 2016) di notifica dell'atto di appello avverso detta ordinanza ed anche dopo il decorso del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 22 novembre 2016) di detta ordinanza, spirato il 22 maggio 2017.

12. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano è inammissibile, perché risulta formulato senza rispetto del principio di specificità fissato dall'art. 366 c.p.c., come si rileva con immediata evidenza dalla lettura del suo unico motivo (integralmente trascritto nel precedente paragrafo 9).

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; poiché l'atto di costituzione dei ricorrenti non ha natura di controricorso, non essendo stato notificato al ricorrente, la liquidazione va limitata alla sola fase di studio.

14. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso avverso l'impugnata ordinanza del Tribunale di Monza; dichiara inammissibile il ricorso avverso l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

